

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

MIGRAZIONI E DEMOCRAZIA
Il diritto di difesa delle persone di
età minori migranti

Maria Giovanna Ruo
Roma, 16 novembre 2018

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

PERSONE MINORI MIGRANTI
E PROCESSO

Il presente intervento si dividerà in tre parti:

- 1) La Convenzione dell'Aja relativa alla giurisdizione e alla competenza
- 2) Persone minori migranti e i procedimenti previsti dalla cd. Legge Zampa
- 3) Principali temi processuali che riguardano i minorenni e specificità riguardo alle persone minori migranti

*Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati*

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

I PARTE

LA CONVENZIONE DELL'AJA 19.10.1996

La Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 relativa alla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, sottoscritta dall'Italia il 10.04.2003, è stata finalmente ratificata dal nostro Paese con legge 18.06.2015, n. 101, pubblicata sulla G.U. 9.07.2015 ed entrata in vigore il successivo 10 luglio.

*Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati*

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

LA CONVENZIONE DELL'AJA 19.10.1996

Il Consiglio UE, con decisione 2003/93/CE del 19.12.2002, aveva definito la Convenzione dell'Aja "un valido contributo alla protezione dei minori a livello internazionale" rilevandone le ripercussioni sugli strumenti di diritto UE su riconoscimento e esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Reg. CE 2201/2003). Poi, con decisione 2007(431/CE del 5.6.2008) aveva autorizzato gli Stati membri a ratificare la Convenzione e ad aderirvi per dare corpo omogeneo di disposizioni per la tutela internazionale dei minorenni non solo in ambito europeo, ma nel contesto internazionale.

L'Italia, dopo vari richiami in sede europea, ha ratificato la convenzione dopo un singolare *iter* parlamentare che ha visto le discussioni incentrarsi soprattutto sulla disciplina della *kafalah* che, alla fine, è stata stralciata.

*Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati*

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

LA CONVENZIONE DELL'AJA 19.10.1996

La Convenzione riguarda questioni relative a responsabilità genitoriale (attribuzione, esercizio, revoca totale o parziale); diritto di affidamento; tutela delle persone di età minore; curatela e ad istituti analoghi; amministrazione, conservazione, disposizione dei beni del minore; oltre che collocamento del minore in *kafalah*.

Lo scopo è quello di stabilire: 1) Stato competente ad adottare le decisioni per la tutela di persona e/o beni del minore; 2) legge applicabile al procedimento; 3) legge applicabile alla responsabilità genitoriale; 4) riconoscimento e esecuzione delle misure di protezione; 5) regole di cooperazione tra Stati ai fini di cui sopra.

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

LA RATIFICA: L. 101/2015

L'art. 1 della legge di ratifica 18 giugno 2015, n. 101, autorizza a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nella sua interezza.

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

LE MISURE RICOMPRESSE

Le misure che sono ricomprese (art. 3) riguardano:

- 1) attribuzione, esercizio, revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale nonché la sua delega;
- 2) diritto di affidamento;
- 3) tutela, curatela o istituti analoghi;
- 4) designazione e funzioni di ogni persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni del minore, di rappresentarlo o di assisterlo;
- 5) il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto analogo;
- 6) la supervisione da parte delle Autorità pubbliche delle cure fornite al minore da ogni persona incaricata di occuparsi di lui;
- 7) l'amministrazione, la conservazione o la disposizione dei beni del minore.

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

Giurisdizione: criterio generale = residenza abituale minorenne

Criterio generale di collegamento per radicare la giurisdizione è la residenza abituale del minorenne (art. 6).

Residenza abituale: dove si radicano i suoi affetti, il suo ambiente familiare, la sua vita di relazione. Tale nozione è stata delineata dalla giurisprudenza e, in particolare, nella prospettiva sovranazionale, dalla Corte di giustizia nella sentenza *CGUE, 2 aprile 2009, C- 523/2007, Finlande c. A. Sec.*, la quale specifica che è concetto da interpretarsi nel caso concreto secondo i criteri di prossimità e del superiore interesse del minore. E' quindi necessaria un'accurata indagine che consideri fatti e circostanze che radicano la vita del minorenne in un particolare luogo, in ragione delle sue particolari vicende esistenziali.

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

Deroghe al criterio generale

Riguardano situazioni eccezionali.

-per i minori rifugiati e coloro che, a seguito di gravi disordini del loro paese, migrino, saranno competenti le Autorità dello Stato nel quale tali minorenni si trovino a seguito della loro migrazione, quale che fosse prima la loro residenza abituale e anche se questa non può essere accertata. La normativa riveste quindi una particolare importanza per i tutori di minori stranieri non accompagnati, dato che, come si è già illustrato, riguarda espressamente anche tutela e curatela.

-trasferimento o mancato ritorno illecito del minorenne: è competente, come d'altronde previsto nel Reg. CE 2201/2003, l'Autorità dello Stato contraente in cui la persona di età minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno. L'Autorità dello Stato di provenienza mantiene la sua competenza fino a che la residenza abituale del minorenne si sia radicata presso altro Stato

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

Autorità giurisdizionale: competenze

Per quanto riguarda l'Autorità giurisdizionale competente nel nostro Paese, il riparto sarà quello stabilito dall'art. 38 disp att. c.c., con tutte le articolate problematiche connesse soprattutto in materia di limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale; i noti problemi dell'intersecarsi di competenze e procedimenti; gli altrettanto noti *deficit* di tutela.

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

IL TRASFERIMENTO DI COMPETENZA

In via eccezionale, lo Stato che sarebbe competente in ragione della disciplina appena illustrata, se ritiene che un altro Stato contraente sarebbe meglio in grado di valutare *the best interest of the child*, potrà richiedere direttamente o tramite Autorità centrale, di accettare la competenza ad adottare le misure di protezione necessarie, oppure sospendere la decisione e invitare le parti a rivolgersi all'Autorità di tale altro Stato. Si tratta però di ipotesi praticabile solo in alcuni casi individuati dall'art. 8 in ragione dello stretto collegamento del minorenne: deve trattarsi dello Stato di cui il minorenne è cittadino, oppure di quello in cui si trovano i suoi beni oppure di quello in cui l'Autorità sia chiamata a conoscere di un'istanza relativa a questioni coniugali tra i genitori (separazione, divorzio o annullamento del matrimonio). Interessante è lo "scambio di vedute" tra le Autorità dei due diversi Paesi, anche quando l'iniziativa di ritenersi meglio in grado di valutare l'interesse del minorenne sia dell'Autorità competente a giudicare delle questioni matrimoniali tra i genitori ai sensi del successivo art. 9. A disciplinare altre possibili problematiche di competenza quando vi siano giudizi relativi alle questioni coniugali tra i genitori è dedicato anche il successivo art. 10.

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

I CASI DI URGENZA

In ogni caso, quando vi è urgenza, è competente ad adottare le misure di protezione lo Stato contraente su cui si trovi il minorenne o si trovino i suoi beni: tali misure cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti in ragione dei criteri di collegamento prima illustrati avranno assunto provvedimenti. Le misure di protezione assunte dallo Stato in cui si trova il minorenne –fatto salvo quanto riguarda i rifugiati stabilito dall'art. 7- hanno limitati effetti provvisori e territorialmente circoscritti allo Stato che le ha assunte (art. 12).

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

La legge applicabile

Le Autorità competenti applicano la propria legge ex art. 15; eccezionalmente potranno anche applicare la legge di altro Stato. Se la residenza abituale del minore viene trasferita, sarà la legge dello Stato di trasferimento a disciplinare l'applicazione delle misure precedentemente adottate nello Stato di residenza abituale.

Deroghe: art. 16

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

The best interest of the child

La non applicabilità della legge individuata ai sensi dei descritti criteri di collegamento per attribuzione, estinzione ed esercizio della responsabilità genitoriale è confinata al solo caso della contrarietà all'ordine pubblico sul quale però prevale sempre il superiore interesse del minore

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

Riconoscimento ed esecuzione

Il IV capitolo della Convenzione è dedicato a riconoscimento ed esecuzione delle misure adottate da uno Stato contraente negli altri Stati contraenti: principio generale è che sono riconosciute di pieno diritto, con alcune eccezioni in casi espressamente previsti (art. 23):

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

Riconoscimento ed esecuzione

Le deroghe sono disciplinate dall'art. 23:

- se la misura sia stata adottata da un'Autorità che non era competente ai sensi delle disposizioni della stessa convenzione;
- se la misura, salvi i casi di urgenza, sia stata adottata senza aver dato al minore la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi di procedura dello Stato richiesto;
- non sia stata sentita nell'ambito della procedura la persona che sostiene che la misura stessa lederebbe la sua responsabilità genitoriale, salvo i casi di urgenza;
- il riconoscimento della misura sia contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto, tenuto conto del superiore interesse del minore;
- la misura di cui si richiede il riconoscimento sia incompatibile con una misura successivamente adottata nello Stato non contraente di residenza abituale del minore, quando invece per questa vi siano le condizioni necessarie per il riconoscimento nello Stato richiesto;
- se la procedura di cui all'art. 33 non sia stata rispettata.

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

Riconoscimento ed esecuzione

Art. 33: 1. Quando prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite *kafala* o istituto analogo, e quando tale collocamento o assistenza avverrà in un altro Stato contraente, l'autorità competente ai sensi degli articoli 5-10 consulterà preliminarmente l'Autorità centrale o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato. A tal fine le comunicherà un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza. 2. La decisione sul collocamento o l'assistenza potrà essere presa nello Stato richiedente solo se l'Autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto avrà approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore.

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

La cooperazione

La Presidenza del Consiglio dei Ministri -Autorità Centrale designata dalla legge di ratifica- dovrà cooperare con le altre Autorità centrali e promuovere la cooperazione delle autorità competenti nel proprio Stato per la realizzazione degli obiettivi della Convenzione.

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

II PARTE

PERSONE MIGRANTI DI ETA' MINORE E PROCEDIMENTI DELLA CD. "LEGGE ZAMPA" (l. 7 aprile 2017 n. 47)

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

La cd. legge ZAMPA

- introduce una disciplina unitaria organica relativa ai minori stranieri non accompagnati,
- rafforza gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento
- cerca di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

CHI SONO I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell'ordinamento italiano. Il provvedimento approvato si applica a tali minori proprio in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità e afferma il principio in base al quale, a prescindere dall'intenzione di richiedere la protezione internazionale, **sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.**

*Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati*

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

Norme specifiche a tutela

Introdotte regole sui tutori
Rafforzato il ruolo dell'affido
Rafforzati, tra gli altri, alcuni dei diritti riconosciuti ai minori stranieri non accompagnati quali il diritto alla salute, all'istruzione, all'ascolto durante i procedimenti che li riguardano, ad una protezione speciale per i minori più fragili vittime di tratta, richiedenti protezione internazionale e minori coinvolti in attività illecite.

*Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati*

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

Affidamento

Per quei **minori stranieri non accompagnati, privi temporaneamente di un ambiente familiare idoneo**, sono state introdotte, sulla base di significative esperienze portate avanti da alcuni Comuni nel territorio italiano, **disposizioni per favorire e promuovere gli istituti della tutela e dell'affidamento a una famiglia o a una comunità, con preferenza per le famiglie ove sia possibile.**

*Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati*

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

TUTORI

E' prevista **l'istituzione presso ogni tribunale per i minorenni**, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, **di un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato** o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. All'elenco possono essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, i quali possono collaborare con i tribunali (protocolli d'intesa) per promuovere la nomina dei tutori volontari. Laddove il Garante regionale non sia stato nominato, provvede temporaneamente l'ufficio dell'**Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza** con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.

*Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati*

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

DIRITTO ALL'ASCOLTO

Viene sancito il **diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati** nei procedimenti che li riguardano, garantendo loro l'assistenza affettiva e psicologica che viene assicurata anche dalla presenza di gruppi, fondazioni, associazioni ed organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore, di persone idonee indicate dal minore stesso nonché del mediatore culturale.

*Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati*

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

DIRITTO ALL'ASSISTENZA LEGALE

Il minore straniero non accompagnato, coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale, ha il diritto di essere informato **dell'opportunità di nominare un legale di fiducia**, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del **gratuito patrocinio** a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. All'attuazione di tale disposizione si provvede nei limiti di spesa di 771.470 euro annui a decorrere dal 2017.

*Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati*

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

III PARTE

TEMI PROCESSUALI RIGUARDANTI PERSONE DI ETÀ MINORE E SPECIFICITÀ RISPETTO AI MIGRANTI

*Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati*

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

Minorenni e processo

Tra i tanti temi che riguardano la macro-area, tre hanno una rilevanza particolare:

- la rappresentanza processuale sostanziale e formale della persona di età minore;
- l'accesso alla giustizia della persona di età minore;
- l'ascolto della persona di età minore.

Si tratta di temi di per se stessi di ampiezza ed articolazione significativa, che qui sarà solamente possibile accennare.

*Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati*

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

Rappresentanza formale e sostanziale delle persone di età minore e processo

- La persona di età minore è ovviamente titolare di diritti ma non ha capacità di agire;
- I suoi rappresentanti legali sono i genitori o il tutore se questi mancano o se sono sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale;
- Nel processo, i rappresentanti legali della persona di età minore agiscono e resistono in nome e per conto della stessa per la tutela dei suoi diritti

MA

- Se il minorenni si trova in conflitto di interesse con i suoi rappresentanti legali, è necessaria la nomina di un CURATORE SPECIALE (artt. 78 e sgg. c.p.c., Convenzione Strasburgo esercizio diritti minori, 25.01.1996, l. 77/2003)

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

CONFLITTO DI INTERESSE E NOMINA CURATORE SPECIALE

- Incompatibilità della tutela delle diverse posizioni processuali di rappresentante e rappresentato;
- Ad es. se il rappresentante legale intende attuare scelte in tema di istruzione, salute, educazione confliggenti con quelle del minorenni rappresentato;
- In questi casi il minorenni potrebbe richiedere al PMM la nomina di un curatore speciale che inizi il procedimento e che lo tuteli dinanzi al giudice facendo valere la sua posizione sostanziale (diventa quindi anche parte formale autonoma dal suo rappresentante legale)
- Il PM potrebbe poi agire ai sensi degli artt. 330-336 c.c.

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

COMPITI DEL CURATORE SPECIALE

- Il PMM potrebbe poi agire ai sensi degli artt. 330-336 c.c.
- Qualora il giudice in un procedimento ravvisi un conflitto di interessi tra il minorenni e il suo rappresentante legale, può nominare anche d'ufficio il curatore speciale al minorenni
- Il curatore speciale può essere anche un avvocato
- Normalmente viene nominato un avvocato.
- Ciò è possibile ai sensi sempre della citata Conv. Strasburgo
- Il curatore speciale, ai sensi della Conv- Strasburgo, art. 10, dovrebbe fornire spiegazioni, informazioni al minorenni e riportarne l'opinione al giudice.

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati

 **CAMMINO**
Camera Nazionale Avvocati per la persona,
le relazioni familiari e i minorenni

CRITICITA' DEL SISTEMA

- Ho sottolineato il condizionale: Il PMM potrebbe...il giudice potrebbe...; non vi è alcuna obbligatorietà e le prassi offrono una varietà di soluzioni: procedimenti in cui il conflitto di interessi è ritenuto *in re ipsa ab initio* e in cui il curatore speciale è nominato subito; procedimenti in cui il curatore speciale è nominato da un certo punto in poi; procedimenti in cui non è mai nominato;
- La complessità dei compiti del curatore speciale diventa ancora più articolata quando vi è un minorenni straniero: per fornire informazioni e spiegazioni e riportarne l'opinione al giudice è necessario un mediatore culturale.

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
Maria Giovanna Ruo. Tutti i diritti riservati


CAMMINO
 Camera Nazionale Avvocati per la persona,
 le relazioni familiari e i minorenni

L'accesso alla giustizia della persona di età minore

L'accesso alla giustizia della persona di età minore è sempre un accesso mediato da altre funzioni che possono agire o non agire per la nomina del suo rappresentante processuale;

- Il minorenne nel nostro sistema non ha accesso autonomo nemmeno nelle forme della *soft law* come ad es. il conflitto con i genitori o il tutore in tema di esercizio della responsabilità genitoriale.
- Sostanzialmente il sistema nega tale accesso, in quanto discrezionalmente mediato e sostanzialmente negato per la concreta difficoltà di attuazione da parte di un minorenne.

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
 Maria Giovanna Ruco. Tutti i diritti riservati


CAMMINO
 Camera Nazionale Avvocati per la persona,
 le relazioni familiari e i minorenni

ASCOLTO DEL MINORENNE

- E' un diritto del minorenne, di ogni minorenne, essere ascoltato nel procedimento che riguarda i suoi diritti.
- Vi è una opzione preferenziale per l'ascolto diretto di colui che dovrà prendere decisioni (giudice)
- In ogni caso vi è la necessità di comprendere:
 - la storia recente (il viaggio) e remota (le origini familiari)
 - Le origini culturali ed etniche
 - La fede religiosa e le usanze ed i costumi
 - La necessità di avvalersi di mediatori culturali

Cammino: Roma, 16 novembre 2018
 Maria Giovanna Ruco. Tutti i diritti riservati